

il Rinnovamento della Scuola

Federazione
Italiana
Scuola

Redazione - Via Principe Eugenio, 90 - 00185 Roma

Sped. abb. post. Gr. III - 50% - Roma

ANNO XLV III - 28 Febbraio 1994 - N. 2

Elezioni politiche

Un'occasione per il sindacato

All'indomani dello scioglimento delle camere e delle conseguenti elezioni politiche anche per il sindacato si aprono scenari nuovi con i quali deve fare i conti.

Per troppi anni il sindacato di "regime" ha rinunciato ad essere sindacato con la conseguente perdita della propria identità, ed ha spalleggiato e puntellato un potere politico corrotto e deviato, un vero e proprio regime che la legiferato e governato in nome del presapochismo e del tornaconto fino ad arrivare in questi ultimi anni anche all'arroganza; chi non ricorda poco tempo fa la solidarietà espressa dal Governo e da quasi tutte le forze politiche al Ministro De Lorenzo che aveva ricevuto l'affronto di una visita nel proprio studio dei Carabinieri (su ordine del Magistrato) che cercavano riscontri per il prosieguo di un'indagine che poi ha rilevato quello che è a tutti noto?

Le elezioni amministrative hanno ancora una volta dimostrato come gli eventi mutano con una rapidità straordinaria determinando situazioni politiche nuove non appena il corpo elettorale ha l'occasione di esprimersi.

Contro la logica delle scelte basate sulle parole l'elettorato chiede scelte sui fatti ed è questa concretezza, a nostro avviso, la nuova unità di misura. Ma, per rispetto ai nostri lettori, e trovandoci di fronte ad un quadro politico così frastagliato, non continuiamo questo discorso che potrebbe assumere risvolti elettorali, anche contro la nostra volontà.

E' evidente che dopo il ciclo delle elezioni politiche, alla mutata situazione che si determinerà dovrà corrispondere un'identità nuova per il sindacato che, sulla base di un'attenzione politica rinnovata, dovrà, con una forte autocritica, riaggregare le forze del lavoro più sensibili che da qualche anno gli avevano voltato le spalle e cercare di ristabilire un contatto diretto con il mon-

do del lavoro ed in particolare con quello scolastico.

Si potrebbero determinare le premesse per l'avvio di un'unità sostanziale del mondo del lavoro che veda sorgere aggregazioni nuove (una delle ipotesi potrebbe essere quella del sindacato unico di categoria) per far sì che il sindacato torni ad essere controparte e soggetto politico.

Le nuove Camere dovranno anche occuparsi necessariamente della riforma istituzionale, non più eludibile dopo quella del sistema elettorale, così da rifondare lo Stato, come è stato anche auspicato dall'ultima Conferenza Episcopale Italiana.

Abbiamo necessità di farlo al più presto dotandoci di una classe politica nuova, moralmente attrezzata, che sappia far fronte alle nuove e sempre

Agostino Scaramuzzino

(continua a pagina 4)

Pensioni

Pubblichiamo la circolare n. 19 in data 15 febbraio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1994, riguardante: "Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Interventi correttivi di finanza pubblica. Art. 11 - Applicazione nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato".

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica, all'art. 11 ha introdotto talune modifiche al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inoltre ha stabilito con effetto dal 1 gennaio 1994 nuove regole per la liquidazione dei trattamenti di pensione di anzianità ai pubblici dipendenti nonché ad altre categorie di persone iscritte a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'applicazione delle predette disposizioni nei confronti delle categorie di personale il cui trattamento di pensione è regolato dalle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni nonché da ordinamenti che fanno riferimento a tale testo unico, si forniscono le seguenti istruzioni.

Cumulo tra pensioni e redditi da

lavoro dipendente ed autonomo.

L'art. 10 del decreto legislativo n. 503/1992 ha dettato una nuova disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, prevedendo criteri uniformi per tutte le pensioni dirette a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive.

I commi 9 e 10 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 hanno in parte modificato tale disciplina, lasciando comunque invariate le principali innovazioni introdotte. In particolare, il citato comma 10, a modifica del comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 503/1992, ha previsto ampi limiti temporali nei quali continua a trovare applicazione la previgente normativa, disponendo che la stessa, se più favorevole, opera nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Per l'applicazione di tale normativa saranno diramate successive articolate istruzioni.

Per quanto attiene alla corrispondenza nell'ordinamento dei dipendenti civili e militari dello Stato dei termini di pensione di vecchiaia, di invalidità e di anzianità, si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 54 del 16 giugno 1993.

Modifiche all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.

384, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1992, n. 438.

Il comma 17 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 in esame ha modificato l'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 438/1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/1992, posticipando per il solo anno 1994, dal 1 settembre al 24 dicembre, il termine di decorrenza delle pensioni di anzianità, fatto salvo il personale docente e tecnico della scuola per il quale rimane fermo il termine del 1 settembre 1994.

Per l'applicazione del citato art. 1, comma 2-ter, si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 54 in data 16 giugno 1993, precisando che, per l'anno 1994, destinatari di tale disposizione sono coloro che hanno maturato i prescritti requisiti di anzianità per il conseguimento della pensione nel corso dell'anno 1993 e dell'anno 1994.

Trattamenti di pensione con anzianità inferiore a 35 anni.

Il comma 16 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 ha stabilito con effetto dal 1 gennaio 1994, i trattamenti di pensione a carico delle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti commisurati ad una anzianità contributiva inferiore, a 35 anni, sono ridotti in proporzione agli anni mancanti a detta anzianità secondo le percentuali stabilite con la tabella A allegata alla legge stessa.

Lo stesso comma 16 ha esplicitamente indicato che rimangono in vigore i requisiti previsti dalle norme vigenti per la concessione dei trattamenti di pensione interessati dalla riduzione proporzionale, i quali risultano anticipati rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, prevedendo, inoltre, che la riduzione non opera nei casi in cui la cessazione dal servizio è connessa ad invalidità del dipendente.

Il comma 18 ha individuato le categorie, destinatarie della predetta normativa, escludendo, in fase di prima applicazione, i dipendenti la cui domanda di pensione risulti accolta dalla competente amministrazione prima del 15 ottobre 1993.

1. Decorrenza

Si osserva che tale norma intervenuta nel contesto della riforma del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici trova applicazione al termine del periodo tassativamente indicato al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 384/1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/1992, che per il periodo intercorrente dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 ha sospeso "...l'applicazione di ogni disposizione di legge... che preveda il diritto con decorrenza nel periodo sopra indicato a trattamenti pensionistici di anzianità...".

Consequentemente la disposizione di cui al comma 16 è applicabile in tutti i casi di cessazione dal servizio verifi-

LIBERTA' SINDACALI

Permessi annuali retribuiti

Pubblichiamo, qui di seguito, due "atti stragiudiziali di diffida" inviati l'uno al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministro della P.I. in data 17 gennaio 1994, l'altro anche al Provveditore agli Studi di Roma, in data 25 febbraio 1994. La prima, che pubblichiamo per esteso, è stata inviata per conto della F.I.S. ed ha avuto esito positivo perchè il Ministero per la Funzione Pubblica, in data 3 marzo 1994, a quanto ci risulta, ha affermato la piena competenza, in materia, del Ministro della P.I., sciogliendo così le precedenti riserve. La seconda, inviata per conto della propria organizzazione, dal Segretario della L.A.S.P.A.T.A.S., Paolo Pompili,

è in attesa di risposta. Siccome le premesse sono comuni, pubblichiamo di questa seconda diffida, soltanto la parte finale.

ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA F.I.S.

La F.I.S. Federazione Italiana Scuola, in persona del Prof. Agostino Scaramuzzino

PREMESSO

1) che, con nota 28 ottobre 93 n. 970, diretta ai Ministri della Pubblica Istruzione e della Funzione Pubblica richiedeva che per l'anno scolastico 1993/94 venissero attribuiti ad essa Federazione i permessi sindacali di cui alla legge n. 262 dell'11 agosto 1991, nonché di conoscere se

fosse stato predisposto per l'anno scolastico 1993/94 il decreto di cui all'art. 1, comma 6 legge 262/1991;

2) che, il Ministero della P.I. con nota 20 novembre 1993 n. 24558/JR indirizzata alla Presidenza di Ministri Dipartimento per la Funzione pubblica e per conoscenza alla FIS, richiedeva al predetto Dipartimento di esprimere il proprio parere in merito;

3) che il dipartimento della Funzione Pubblica non forniva alcun riscontro;

4) che, con nota 981 dd. 24 novembre 1993 indirizzata al Ministro della Pubblica Istruzione e

(continua in quarta pagina)

(continua a pagina 4)

Scuola e finanza pubblica

L'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica) è relativo al pubblico impiego e si compone di ben 66 commi, dei quali molti non riguardano il personale della scuola. I commi 1, 2, 3, 4 ad es., riguardano i magistrati ed il corpo di polizia penitenziaria. Seguono numerose norme relative, ad es., alla verifica dei carichi di lavoro, alle dotazioni organiche, alle assunzioni, alla mobilità, con riferimento ad altre amministrazioni e agli enti locali. Nel comma 16 è detto espressamente che i commi 6 e 8, che, di per sé, potrebbero riguardare il personale della scuola, non riguardano tale personale perché ad esso si applicano le norme dell'art. 4.

Con il comma 19 si chiude il "capitolo" dedicato ad assunzioni, organici, ruoli ecc. e relativa "cessazione dal servizio".

Il comma 20 apre, per tutte le pubbliche amministrazioni comprese le scuole, il capitolo "concorsi": devono essere pubblici e aperti a tutti, fatta eccezione per le "categorie protette" e per gli iscritti nelle liste di collocamento provvisti del solo diploma della scuola dell'obbligo.

E' interessante il fatto che non possano far parte delle commissioni, tra gli altri, i componenti "degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti".

Riportiamo per intero, qui di seguito, il comma 22: "La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.

I due primi periodi, insieme a quanto precede, sembrerebbe-

no annullare la normativa attualmente vigente per la scuola, ivi compreso il "secondo canale"; coloro che vi sono attualmente inclusi dovrebbero conservare il "diritto acquisito", ma è chiaro che queste norme dovranno essere ufficialmente interpretate.

Il terzo periodo del comma 22 annulla le "dichiarazioni di idoneità, fatta eccezione per la scuola", dato che il concorso è abbinato all'esame di abilitazione (compresa, praticamente, la scuola elementare).

La rimanente parte del comma è relativa alla particolare situazione che si è venuta a determinare nel comparto scuola; si tratta di una specie di sanatoria, che tuttavia non sembra incidere su quanto è detto prima.

Segue il divieto di assumere personale a tempo determinato, fatta eccezione per la scuola (comma 24). Vi sono poi altre norme che non riguardano la scuola, seguite dai commi 31 - 34, relativi alle aspettative e ai permessi sindacali retribuiti.

Il comma 36 estende al triennio 1994-96 "le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438", che riportiamo qui di seguito:

"5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (e), o dell'indennità di continuità prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione con le modalità previste dalle disposizioni in vigore".

Dopo una precisazione relativa ai tre giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i quali non sono computabili ai fini del limite massimo di cui abbiamo detto, segue una nuova "stangata" che riportiamo testualmente: "39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: "Per il primo gior-

no di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario".

Dopo alcune deroghe ed estensioni ad altre categorie delle norme citate sopra, troviamo la terza ed ultima "stangata" in materia: "42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

Seguono norme relative ai dipendenti in servizio all'estero ("stangate" di natura particolare) una serie di norme (commi 47 - 52) che in base al comma 16 dell'art. 4 non si applicano al personale della scuola.

I commi 53, 54 e 55 fanno riferimento alla legge 6, 8, 84 n. 425 che, come risulta anche dal comma 64, non riguarda la scuola; siamo passati infatti alla magistratura ed ai consiglieri di Stato e della Corte dei conti (comma 56).

Segue una serie di norme particolari e di difficile interpretazione, a causa dei continui riferimenti a varie leggi e leggine.

Pensiamo che tali norme non riguardino il personale della scuola (di cui si occupa il successivo articolo 4) anche perché nel comma 62 si torna a parlare dei magistrati.

Qualche interesse può avere tuttavia il comma 63, che riportiamo qui di seguito: "I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio".

Il comma 65, è relativo ai Corpi armati, alla Croce rossa, ai Carabinieri, alle Guardie di Finanza, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco, l'ultimo comma fa riferimento alle regioni.

Carlo De Cicco

DISPOS

LE PRIME APPLICAZIONI DELLA "FINANZIARIA"

Pubblichiamo la circolare n. 4 del 5 gennaio 1994, contenente le prime norme applicative della "finanziaria" di cui ci siamo occupati nel numero precedente (articolo 4) e ci occupiamo in questo numero.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 28 dicembre 1993 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 1993, n. 537 contenente interventi correttivi di finanza pubblica, la cui entrata in vigore decorre dal 1 gennaio 1994. Al riguardo si richiama l'attenzione su alcune norme di più immediata attuazione e si forniscono conseguenti indicazioni operative.

L'art. 4, commi 20 e 21, della legge sopracitata prevede l'utilizzazione in ambito distrettuale, da parte del Provveditore agli Studi della sede di attuale servizio, in supplenze temporanee di breve durata dei docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 417/74 e di quelli mantenuti ad esaurimento in compiti diversi da quelli d'istituto ai sensi dell'art. 63, penultimo comma, della legge 270/88.

Ciascun Provveditore vorrà, pertanto, procedere, con la massima tempestività, ad una ricognizione del predetto personale che presti servizio presso istituzioni scolastiche e/o uffici, anche di altre amministrazioni, della propria provincia e predisporre un organico piano per l'utilizzazione del personale in ambito distrettuale, tenendo conto anche delle preferenze espresse dagli interessati, che saranno a tal fine interpellati.

Il piano delle utilizzazioni — che dovrà contenere per ciascun nominativo, oltre al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza, tutte

subordinatamente alla piena utilizzazione del personale messo a disposizione per supplenze brevi ai sensi del precitato art. 15.

Si rammenta che il comma 20, sopracitato, prevede per il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che il Provveditore, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della Unità Sanitaria Locale e sentito anche, per docenti in servizio presso un'istituzione scolastica, il Capo della scuola predetta, può ritenere che sussistono motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento. In tal caso il Provveditore comunicherà formalmente una tale situazione al docente e al Capo d'Istituto.

Nel caso in cui i docenti mantenuti ad esaurimento ai sensi dell'art. 63, penultimo comma, della Legge 20 maggio 1982, a. 270, chiedano — con istanza da far pervenire al Provveditore agli Studi della sede di attuale servizio — di essere inquadri nei ruoli dell'Amministrazione in cui prestano attualmente servizio, tale istanza sarà immediatamente inviata dal Provveditore agli studi all'Amministrazione interessata. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di inquadramento si applicano, anche a tale personale, le disposizioni indicate in precedenza.

Si coglie l'occasione per informare che quanto prima, e comunque dopo aver concordato con il Ministro del Tesoro i criteri di attuazione da porre a base delle riforme contenute nell'art. 4 sopracitato, saranno impartite successive dettagliate istruzioni, specie con riferimento alla gestione finanziaria delle supplenze annuali, temporanee e brevi. Per quanto concerne le convenzioni per lo svolgimento del servizio di cassa si confermano le istruzioni impartite al terzo capo-

L'ULTIMA TRUFFA

Il ritorno a casa dei parlamentari inquisiti o anche solo "sfiduciati" dai loro elettori sarà meno amaro grazie alla previdenza con la quale hanno pensato al proprio futuro.

A cominciare dall'età di 55 o 60 anni — a seconda del numero di legislature all'attivo — fruiranno della pensione e, tenendo conto che si va dalla pensione minima di 3 milioni e mezzo, da decurtare parzialmente per la legislatura non portata a termine (solo 3 milioni, quindi), alla massima di 12 milioni al mese, ben presto anche questo costo si scaricherà sui conti pubblici. Subito però i Parlamentari decaduti avranno la buonauscita: 12 milioni 200 mila lire per ogni anno trascorso in Parlamento. Si può facilmente notare che, quanto più radicale sarà la pulizia che gli italiani faranno col loro voto nei palazzi del potere, tanto più caro costerà loro questo sfogo.

Un gran peccato che non si possa cominciare a mettere sotto sequestro le liquidazioni degli inquisiti: con molta preveggenza hanno provveduto a non creare strumenti giuridici in proposito.

le indicazioni necessarie affinché il personale da utilizzare possa essere rapidamente contattato dalle scuole che hanno bisogno di avvalersi della sua attività di supplenza, sarà inviato immediatamente a tutte le scuole dei distretti individuati nel predetto piano, per la parte che le riguarda.

Il personale interessato, che nei periodi di mancata utilizzazione in attività di supplenza continuerà a prestare servizio nella sede per l'espletamento dei compiti indicati nel provvedimento di collocamento fuori ruolo o di mantenimento ad esaurimento, sarà utilizzato per attività di insegnamento in supplenze di breve durata nelle scuole del distretto di assegnazione secondo i criteri e le modalità indicati nell'art. 15 dell'O.M. permanente sulle utilizzazioni n. 93 del 30 marzo 1991 e

verso della circolare n. 354 del 15 dicembre 1993.

Si richiama altresì l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto dei commi 37 e 39 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di congedo straordinario facendo presente che le predette disposizioni riguardano tutte le forme di congedo straordinario per gravi motivi di cui al primo comma dell'articolo 37 del T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

"LUTTI SINDACALI"

Non siamo soliti occuparci di certe questioni, ma la sepoltura dello SNIA (la cassa da morto era in obitorio da anni) ci ha particolarmente colpiti.

Si tratta infatti di uno dei tre sindacati "Storici", sorti, subito dopo la

ZIONI MINISTERIALI

guerra, insieme al S.N.S.M. e al SINA-SCCEL, rispettivamente, per l'istruzione artistica, per la scuola secondaria e per la scuola primaria.

Ecco comunque il necrologio (Circolare ministeriale n. 6 del 13 gennaio 1994):

"A seguito della circolare ministeriale n. 259 (Prot. n. 2387/111/BN) dell'8 ottobre 1990, si rende noto che, secondo gli accordi intervenuti il 7 maggio 1993 tra le organizzazioni sindacali indicate in oggetto, con decorrenza 28 maggio 1993, lo SNIA CISL è confluito nel SISM CISL.

In relazione a quanto sopra l'organizzazione sindacale SNIA CISL con nota senza numero del 10 novembre 1993, ha comunicato che detti accordi prevedono, a partire dal 1 gennaio 1994 il passaggio diretto al SISM CISL dei contributi sindacali derivanti dalle deleghe rilasciate a favore dello SNIA e che, pertanto a far tempo dall'anzidetta data 1 gennaio 1994 i predetti contributi sindacali non dovranno più essere versati sul conto corrente postale 48900005 intestato allo SNIA - Sindacato Nazionale Istruzione Artistica - Via Antonino Pio 40 - 00145 - Roma, bensì sul conto corrente postale n. 61184008 intestato a SISM CISL Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma".

TRASFERIMENTI

Pubblichiamo l'O.M. n. 8 del 15 gennaio 1994.

Gli articoli appresso indicati nelle OO.MM. n. 300 del 29 ottobre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni vengono ulteriormente modificati ed integrati dalla presente ordinanza.

ART. 7

Al termine del comma 1 è inserito il seguente periodo.

"Limitatamente al movimento per l'anno scolastico 1994/95 i predetti termini di presentazione delle domande di mobilità dei docenti di scuola materna e dei docenti di scuola secondaria di primo grado sono prorogati al 5 febbraio 1994".

ART. 17

Aggiungere il seguente comma 6-bis

"Per la scuola elementare il servizio di ruolo effettivamente prestato per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 1992/93, dà diritto ad una valutazione aggiuntiva secondo le annesse tabelle. Il punteggio va attribuito anche ai docenti appartenenti al contingente provinciale provvisorio, che hanno prestato servizio per l'insegnamento della lingua straniera, con riferimento al plesso o ai plessi di assegnazione".

ART. 96

Alla fine del 4 comma dopo il punto aggiungere il seguente periodo:

"Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni handicappati. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno.

Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferi-

menti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio".

ART. 105

Il comma 8 bis è sostituito dal seguente:

"I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio".

DECORRENZA GIURIDICA DELLE NOMINE IN RUOLO

Pubblichiamo la circolare telegrafica n. 15 del 20 gennaio scorso. Il testo, oltretutto telegrafico, è anche privo di contenuto, giacché consiste in una serie di rinvii; si parla però di conferma di norme precedenti, per cui pensiamo che si tratti, più che altro di una sanatoria. Chi ha interesse per il futuro o comunque desidera chiarimenti, può rivolgersi al proprio sindacato o alla direzione del "Rinnovamento".

COMUNICASI CHE SU G.U. N. 8 - SERIE GENERALE - DEL 12 GENNAIO U. SC. - EST PUBBLICATO DECRETO LEGGE N. 18 DELL'11 GENNAIO 1994 RECANTE L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DECORRENZA GIURIDICA DELLE NOMINE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA EFFETTUATE IN BASE A GRADUATORIE NAZIONALI AD ESAURIMENTO".

AT RIGUARDO, CONFERMANSI PERTANTO, DISPOSIZIONI IMPARTITE CON O.M. N. 385 DEL 23 DICEMBRE 1988 CHE, AT ART. 3, ULTIMO CAPOVERSO, PER QUANTO CONCERNE DECORRENZA GIURIDICA PREDETTE NOMINE, FA RINVIO AT QUANTO DISPOSTO DELL'O.M. N. 185 DEL 5 LUGLIO 1988.

RITARDATA ASSISTENZA

Non si tratta di una nuova forma di reato, come risulta dalla Circolare "urgentissima via telefax" n. 10, del 15 gennaio 1994, che pubblichiamo qui di seguito.

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 305 del 30 dicembre 1993 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 553, recante disposizioni tributarie urgenti.

Il comma 3 dell'articolo 6 del suindicato decreto legge prevede la facoltà per il Ministro della Pubblica Istruzione di non effettuare, per l'anno 1994, l'assistenza fiscale prevista dal comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

In attuazione della surrichiamata disposizione è stata emanata l'unita ordinanza ministeriale con la quale, nell'escludere l'effettuazione dell'anzidetta assistenza fiscale a favore del personale della scuola

per l'anno 1994, si dà incarico alla Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrati di questo Ministero di concordare con il Ministero delle Finanze l'effettuazione di specifici corsi di formazione per il personale degli uffici di ragioneria dei provveditori agli studi e per quello di segreteria delle istituzioni scolastiche al fine di consentire l'attivazione del suddetto servizio a decorrere dall'anno 1995.

PERSONALE A.T.A.

Pubblichiamo la circolare telegrafica n. 360 del 22 dicembre 1993.

RIFERIMENTO QUESITI PERVENUTI RELATIVI AT DISPONIBILITA' POSTI DI TITOLARITA' PERSONALE A.T.A. TRANSISTATO, CON DECRETO IN CORSO, NEI RUOLI AMMINISTRAZIONE CENTRALE ET PERIFERICA, CHIARISCESI CHE POSTI MEDESIMI SUNT DA CONSIDERARE DISPONIBILI PER OPERAZIONI ORGANICO DI FATTO PERSONALE DI RUOLO O IN MANCANZA PER SUPPLENZE ANNUALI.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Con circolare n. 23 del 27 gennaio scorso il Ministero aveva dato disposizioni in materia; pubblichiamo ora la successiva, più ampia, circolare telegrafica n. 42 del 10 febbraio.

Trascrivasi, per adempimenti competenza, seguente circolare telegrafica Ministero Tesoro - Ragio-

chè da articolo 3, comma 36, legge 24 dicembre 1993 numero 537, cessa at 31 dicembre 1993 — precisasi che ripristino medesimi va operato mediante attribuzione incrementi maturati ma non corrisposti corso 1993 con effetto primo gennaio 1994, senza attribuzione somme arretrate et ferma restando ordinaria decorrenza fini maturazione automatismi successivi. Da stessa data 1 gennaio 1994 va rideterminata base pensionabile at fini corresponsione trattamento quiescenza spettante al personale cessato corso anno 1993 comprendendo eventuali incrementi maturati stesso periodo nonchè quote mensili previste da articolo 161 legge 11 luglio 1980 numero 312. Da 1 gennaio 1994 trovano nuovamente applicazioni disposizioni che prevedono attribuzioni trattamenti economici per progressione automatica di carriera, corrispondenti at quelle funzioni superiori, ancorchè non effettivamente esercitate senza corresponsione eventuali importi arretrati relativi at anno 1993. Con occasione informasi che importo retribuzione pensionabile, comprensiva indennità integrativa speciale eccedente limite prima fascia su cui applicare aliquota aggiuntiva, 1 per cento prevista articolo 3 ter legge 14 novembre 1992, numero 438, est aggiornato per corrente anno 1994 in lire 55.363.000 (importo arrotondato). Amministrazioni in indirizzo sono invitate at portare presente circolare at conoscenza uffici et enti che amministrano personale.

Con occasione rammentasi che circolare telegrafica Ministero Tesoro N. 200500/92 sopracitata est stata diramata da questo Ministero

SCUOLA PALESTRA DI CAMORRA?

Su questo interessante tema si è svolto presso la Curia vescovile di Caserta un incontro-dibattito il giorno 18 febbraio 1994.

Ad esso hanno partecipato il giurista scrittore Alfonso Luigi Marra, il deputato Altero Matteoli, il consigliere del T.A.R. Riccardo Ventre, il Vescovo di Caserta Raffaele Nogarò e il Sindaco di Caserta Aldo Bulzoni. Fra i relatori è da segnalare la presenza del prof. Agostino Scaramuzzino, Segretario Nazionale del Sindacato Sociale Scuola e Cosegretario della F.I.S. L'incontro-dibattito è stato organizzato dal C.D.D.C. e dal C.D.S. (Comitato Difesa Scuola) rappresentato dal Prof. Michele Falcone, Segretario del Sindacato Sociale Scuola-FIS per la provincia di Caserta.

Negli interventi i vari relatori hanno unanimemente sostenuto come il recupero della dignità della scuola passi attraverso la trasparenza di tutti gli atti, compresi quelli amministrativi, nei quali l'Amministrazione deve garantire pulizia e moralità. Ciò nella prospettiva di un'Italia diversa, lontana dallo spirito di Tangentopoli e immune da ogni compromissione con la malavita organizzata che opprime specialmente le regioni del sud. Il prof. Scaramuzzino si è soffermato sulla nota vicenda che ha visto il prof. Falcone vittima di quella deprecabile intesa tra potere politico-amministrativo e potere economico-finanziario spesso controllato da organizzazioni criminali come la camorra.

neria Generale dello Stato - I.G.O.P. - n. 2 (prot. n. 104433) datata 18 gennaio 1994:

"In relazione a numerose richieste chiarimento su questioni trattamento economico pubblici dipendenti già trattate con propria circolare telegrafica n. 200500 data 30 dicembre 1992 si dà presente quanto segue. Somma forfettaria L. 20.000 lorde mensili prevista da art. 7 comma 1 decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, 438, per generalità categorie personale destinatarie accordi comparto cui legge numero 93/1993 va corrisposta anche per periodo successivo at 31 dicembre 1993 in quanto riconosciuta da Legislatore more nuovi accordi comparto decorrenti da 1 gennaio 1994 et considerato, altresì, carattere fisso e continuativo nonchè pensionabilità emolumento stesso. Per quanto concerne incrementi retributivi per automatismi stipendiali — cui sospensione, come evincesi da comma 3 medesimo articolo 7 non-

con C.M. n. 10 (prot. 9698/JR) del 13/1/1993.

LE RIDUZIONI DI ORARIO PER I PADRI LAVORATORI

Con circolare n. 28 del 1 febbraio 1994 il Ministero ha diramato istruzioni in merito alla riduzione di orario spettante al padre lavoratore.

Si fa riferimento ai quesiti pervenuti concernenti l'estensione al padre lavoratore del beneficio della riduzione dell'orario di servizio prestato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Al riguardo, si comunica che codesti Uffici non possono che conformarsi ai principi contenuti nella sentenza 2-21 aprile 1993, n. 179 della Corte Costituzionale (pubblicata su "Gazzetta Ufficiale", prima serie speciale, 28 aprile 1993, n. 18), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro): "nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita".

Si richiama l'attenzione, peraltro, sulla circostanza che la Corte Costituzionale, con la predetta pronuncia, ha anche ritenuto opportuno fare qualche precisazione in ordine all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla pronuncia medesima. In particolare, la Corte ha anzitutto rilevato "che anche per i periodi di riposo previsti dall'articolo 10 della legge n. 1204 del 1971 valgono alcuni criteri stabiliti dall'articolo 7 della legge sulla parità (n. 903 del 1977), nel senso che il diritto del padre lavoratore viene riconosciuto sempre che anche la madre sia lavoratrice, e previa presentazione al proprio datore di lavoro sia della dichiarazione di assenso della madre, sia della dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione della rinuncia della madre".

Inoltre, con la sentenza di cui trattasi è stato precisato che "il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria (articolo 4 della legge 1204 del 1971), o di assenza facoltativa (articolo 7 della stessa legge), o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso".

La Corte, infine, ha affermato che "poichè... il rapporto di lavoro deve svolgersi col rispetto da entrambe le parti dei principi di correttezza e buona fede, anche con riguardo ai riposi giornalieri, mentre il datore di lavoro deve considerare la prevalente rilevanza del dovere di assistenza ai figli dei lavoratori, pure questi ultimi devono esercitare il loro diritto compatibilmente con le specifiche esigenze dell'organizzazione aziendale, anche preavvertendo il datore di lavoro, specie nel caso di successive modifiche della scelta del genitore designato alla predetta assistenza".

I provveditori agli studi, i sovrintendenti e gli intendenti scolastici in indirizzo sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai direttori didattici ed ai capi di istituto delle rispettive circoscrizioni.

INCARICHI DI PRESIDENZA

Con circolare n. 358 del 17 dicembre 1993 il Ministro ha diramato un'ordinanza contenente modifiche e integrazioni in questa materia. E' stato altresì predisposto il nuovo "testo coordinato", allegato alla medesima circolare.

Siccome tale testo occupa 18 pagine dattiloscritte, seguite dalle 8 pagine relative alla tabella per la valutazione dei titoli, non possiamo pubblicarlo.

Gli interessati possono tuttavia richiederlo al loro sindacato o alla FIS (L. 3.000 di rimborso spese. Utilizzare esclusivamente il conto corrente postale n. 277012 intestato all'U.S.I.).

Pensioni

(dalla prima pagina)

catisi a decorrere dalla predetta data del 19 settembre 1992 per i quali non trovano applicazione nelle norme di deroga stabilite dal comma 2 del citato art. 1 del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/1992, nè quelle indicate dallo stesso comma 16 e dal successivo comma 18 contenuti all'art. 11 della legge in esame.

2. Modalità di calcolo.

Nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti dello Stato, al fine di individuare l'anzianità contributiva, termine usato dal legislatore per indicare gli anni che costituiscono la base di liquidazione dei trattamenti di pensione, occorre considerare servizi utili a pensione e gli arrotondamenti della frazione di anno, così come stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973.

In concreto, liquidato il trattamento di pensione, la percentuale di riduzione si determina in corrispondenza della differenza tra 35 anni e gli anni sui quali risulta liquidato il trattamento di pensione.

La stessa percentuale va applicata anche sulla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro competenti all'erogazione dei trattamenti, riducendo gli importi già determinati in quarantesimi in applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, senza alcun limite minimo, ivi compreso l'importo di lire 448.554 fatto salvo da tale disposizione.

La tabella 4 allegata alla citata legge n. 537/1993 è modulata nel senso di prevedere in corrispondenza degli anni da 1 a 15 mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni, la percentuale di riduzione dall'1 al 35 per cento per il calcolo della pensione anticipata.

L'operatività della tabella è pertanto in funzione di pensioni liquidate con almeno 20 anni di servizio.

Si precisa che, in presenza di cessazioni anticipate con anzianità contributiva inferiore a 20 anni, la percentuale di riduzione non potrà risultare superiore al 35 per cento.

Nei confronti di talune categorie di dipendenti dello Stato operano norme volte ad abbreviare i tempi per il raggiungimento del massimo della pensione attribuendo, ad ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, una aliquota di pensionabilità pari al 3,60 per cento (ad esempio art. 54, comma 6 e art. 61, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973). Per tali categorie di dipendenti il limite massimo di servizio ai fini della pensione è di 30 anni ed il trattamento spettante è conseguente al collocamento a riposo disposto per raggiungimento del limite massimo di servizio utile ai fini del diritto a pensione.

Nel far presente che in tale fattispecie di trattamenti di pensione liquidati con 30 anni di servizio non trova applicazione la riduzione di cui al comma 16, si precisa che con anzianità inferiore a 30 anni la operativa della tabella A, per ovvie ragioni equitative, va in via interpretativa stabilita, in assenza di criteri specifici indicati dalla disposizione in esame, prendendo in considerazione il numero degli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 30 anni.

3. Ambito di applicazione.

Come già chiarito in precedenza la riduzione di cui alla tabella A va applicata sui trattamenti di pensione, liquidati con decorrenza 1 gennaio 1994, conseguiti a seguito di domanda di dimissioni dal servizio decadenza e destituzione, con esclusione di quelli liquidati ad analogo titolo con anzianità pari o superiore a 35 anni. Sono parimenti esclusi dalla riduzione e percentuale i trattamenti liquidati per compimento dei limiti d'età, per dispensa dal servizio per motivi di salute derivante o meno da causa di servizio, nonché a seguito di decesso del dipendente.

Inoltre, in fase di prima applicazione la riduzione percentuale non opera nei confronti dei dipendenti la cui "domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni".

Per l'applicazione di tale disposizione si evidenzia che i dipendenti dello Stato non presentano "domanda di pensionamento" alla propria amministrazione, ma domanda volta ad ottenere la cessazione del rapporto d'impiego o di servizio (domanda di dimissioni). Inoltre, l'amministrazione provvede con atti emanati d'ufficio a dichiarare cessato tale rapporto nei casi che sono tassativamente previsti dalle disposizioni in vigore (decadenza, cessazione di diritto e destituzione).

Conseguentemente, si devono ritenere accolte le domande di dimissioni per le quali sono state inviate agli interessati lettere o comunicazioni di accettazione delle dimissioni a firma del direttore generale o del capo del personale fino alla data del 14 ottobre 1993. I casi di decadenza, cessazione di diritto e destituzione sono da considerare esclusi dall'applicazione del comma 16 ove risultino adottati provvedimenti fino alla predetta data del 14 ottobre 1993. Per i dipendenti dell'Ente ferrovie S.p.a iscritti al Fondo pensioni di cui all'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, la domanda intesa ad ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro deve risultare prodotta entro la citata data del 14 ottobre 1993.

Circa le pensioni provvisorie aventi decorrenza dal 1 gennaio 1994, si precisa che le direzioni provinciali del Tesoro ne ammetteranno il pagamento nell'ammontare stabilito dall'amministrazione che ha liquidato il trattamento, salvo recupero delle maggiori somme eventualmente corrisposte in difformità a quanto disposto dal comma 16.

Le amministrazioni liquidatrici provvederanno ad esaminare tutte le situazioni dei trattamenti decorrenti dal 1 gennaio 1994 ed invieranno obbligatoriamente alle competenti direzioni provinciali del Tesoro apposita comunicazione recante la conferma della liquidazione già effettuata o la misura della riduzione da applicare ai sensi del predetto comma 16.

4. Facoltà di revoca delle dimissioni e riammissione in servizio.

Il comma 19 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, ha fatto salva, previa l'osservanza di determinate modalità, la facoltà per i dipendenti che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 di revocarla ovvero, se già cessati dal servizio di essere riammessi con qualifica e anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo.

Per quanto attiene a detta facoltà si osserva, anzitutto, che le domande di revoca delle dimissioni ovvero di riammissione in servizio debbono essere presentate dagli interessati all'amministrazione di appartenenza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 537/1993 (1 gennaio 1994) e cioè entro la data del 2 marzo 1994.

Si precisa, inoltre, che nulla è innovato per l'applicazione di altre norme vigenti in materia nei singoli ordinamenti del personale.

Sono da considerare destinatari della disposizione i dipendenti che hanno presentato domanda di dimissioni nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1993 nei cui confronti ricorra l'applicazione della riduzione percentuale stabilita dal comma 16 ed infatti una deroga alle norme che disciplinano la materia degli istituti delle dimissioni e della riammissione in servizio trova giustificazione solo nei casi in cui le disposizioni restrittive in materia di liquidazione della pensione comportino una sua effettiva diminuzione rispetto al previgente sistema.

Si richiama l'attenzione sul successivo comma 20 il quale dispone che i competenti organi delle amministrazioni devono deliberare sulle domande pervenute da parte degli interessati entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Considerata la natura vincolante della disposizione di cui al comma 19,

colta a salvaguardare i dipendenti che in sede di prima applicazione del comma 16 ritengano opportuno prodeguere il proprio rapporto di lavoro, le amministrazioni hanno l'obbligo di accettare le domande di revoca e di riammissione in servizio.

In presenza di domande prodotte in applicazione del comma 19, la precedente domanda di dimissioni deve ritenersi improduttiva di effetti a seguito della volontà, manifestata dagli interessati, di restare in servizio ovvero di essere riammessi.

Circa la prevista facoltà di riscattare ai fini della pensione l'eventuale periodo precedente alla riammissione in servizio, previo di contribuzione, si osserva che, in presenza dello specifico riferimento ad aggiornati criteri attuariali per il riscatto del periodo stesso, occorre fare riferimento ai coefficienti attuariali, in uso per il riscatto della durata del corso di laurea, adottati con decreto del Ministro del tesoro 9 maggio 1992. Pertanto si rinvia alle istruzioni impartite con circolare n. 68 del 12 agosto 1992.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici i contenuti della presente circolare.

Il Ministro: Barucci

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

ANNI MANCANTI AL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO DI 35 ANNI	PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE ANTICIPATA
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35

Un'occasione per il sindacato

(dalla prima pagina)

più pressanti esigenze (lavoro, solidarietà, sicurezza, tolleranza) e che possa rappresentare anche per il sindacato, rinnovato nella cultura e negli uomini, un interlocutore credibile e affidabile per gestire il discorso (intimamente connesso al mondo del lavoro) come una fonte di investimento globale per una scuola pubblica rinnovata e adeguata ai tempi.

E' necessario dire basta ai tagli indiscriminati della spesa pubblica e alle pseudonovità (come la nuova scheda di valutazione) che, nella migliore delle ipotesi, sottraggono agli alunni capacità, tempo e disponibilità degli insegnanti.

Con migliaia di lavoratori licenziati o cassa-integrati e altrettanti posti di lavoro a rischio e con migliaia di aziende in crisi, anche il sindacato deve urgentemente rinnovarsi e tutelare, in un nuovo modello di sviluppo, scelte politiche forti, specie nei settori sociali come la Scuola e la Sanità, che sono, per loro natura, servizi pubblici.

Il sindacato rinnovato ed inteso come soggetto politico deve contribuire a realizzare nel modo dell'economia e del lavoro quelle novità che gli permettono di essere rappresentativo degli interessi di tutta la collettività, così da ricevere quell'investitura di autentica democrazia che per molti anni è mancata.

A. S.

IL RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA - F.I.S.

Direttori: Modesto Ghio - Agostino Scaramuzzino

Responsabile: Modesto Ghio

Comitato di Redazione: Renato Campopiano - Rosario Meduri - Paolo Pompili

Redazione: N. Conforzi - L. Manganaro - F. Mastrantonio - A. Messina - B. Pace - D. Padula - F. Pezzuto - G. Stilo

Direzione - Redazione - Amministrazione

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Via Principe Eugenio 90 - 00185 Roma - Tel. 7005199 - Fax 7004911

Registrato al Trib. di Roma al n. 6535 il 28-10-1968 - Stampa: LITO TIP "82" s.r.l. - Roma - Via G. Pacetti 7 - Tel. 3012840 - 3050129 - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 50% - Roma - Gratis ai soci

Chiuso in Tipografia 28/02/1994

Stampato il 12/03/1994

Permessi sindacali annuali retribuiti

(dalla prima pagina)

della Funzione Pubblica la F.I.S. precisava che era già stata inclusa tra i soggetti aventi diritto ai permessi sindacali, ma non ne aveva fruito a causa della situazione litigiosa in essere in ordine alla dedotta situazione dei titolari degli organi di legale rappresentanza (v. DD.MM. 30 agosto, 28 dicembre 1992, 5 luglio 1993);

5) che, viceversa, come riportato nella suddetta missiva, con sentenza 15110 del 14 dicembre 1992, passata in giudicato ha ritenuto spettante al Prof. Scaramuzzino la qualifica di segretario generale della F.I.S. inibendo tra altro alla Prof. Dora Liguori l'uso della sigla della federazione;

6) che pertanto, non vi sono possibilità di equivoci in ordine alla spettanza del diritto ai permessi sindacali è sulla titolarità di tale diritto;

7) che funzionario responsabile del procedimento è il Dirigente Generale Cesare Vetrella (art. 9 D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546)

INTIMA FORMALE DIFFIDA

— Al Ministro della Funzione Pubblica c/o Palazzo Vidoni, C.so Vittorio Emanuele III, snc. Roma;

— Al Dirigente Generale Dott. Cesare Vetrella c/o Dipartimento per la Funzione Pubblica, Palazzo Vidoni, C.so Vittorio Emanuele II, snc Roma;

Al Ministro della Pubblica Istruzione, V.le Trastevere 76/a;

A pronunziarsi sulla istanza di cui alle premesse nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto

AVVERTE

che in mancanza, sarà esperita ogni tutela consentita dalla legge in sede Civile, Amministrativa e Penale.

Roma, 17 gennaio 1994

LA DIFFIDA DELLA L.A.S.P.A.T.A.S.

OMISSIS

CHIEDE

alle intestate Amministrazioni per quanto di competenza:

1) il ripristino immediato dei permessi sindacali giornalieri in favore degli organi statuari della scrivente U.S. da parte del Provveditore agli Studi di Roma, subordinatamente in ipotesi di mancata concessione delle aspettative di cui al punto 3 che segue;

2) l'immediata concessione di un distacco sindacale previsto dalla legge 249/68 art. 45 e legge 262/91 a favore del Sig. Pompili Paolo in servizio presso I.T.I.S. G. Vallauri - Roma in qualità di collaboratore tecnico, membro direttivo F.I.S., responsabile per il settore A.I.A. e Segretario Nazionale L.A.S.P.A.T.A.S.;

3) l'immediata concessione di almeno due aspettative ex art. 47 legge 249/68 al Sig. Padula Domenicantonio in servizio presso G. Vallauri - Roma in qualità di collaboratore tecnico, e al Sig. De Felice Gianfranco in servizio presso Istituto Aeronautico De Pinedo - Roma in qualità di ausiliario, membri direttivi della scrivente O.S.;

DIFFIDA

le intestate Amministrazioni a provvedere sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, con avvertenza che in difetto, poichè sono state accertate avvenute irregolarità nella concessione di permessi e aspettative perduranti in presente, oà scrivente U.S. dovrà tutelare i propri diritti presso le sedi penali e civili competenti.

Roma, 25/2/1994